CAMERA DEI DEPUTATI N. 3147-A

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE **BUFFONE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 giugno 1961 *(Stampato n. 1512)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA (ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO (TAVIANI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 28 giugno 1961

—

Riordinamento del Corpo del genio aeronautico

Presentata alla Presidenza il 7 dicembre 1961

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Corpo del Genio aeronautico venne istituito con decreto dell'allora Commissario per l'aeronautica in data 31 luglio 1923 e inizialmente comprendeva un solo ruolo di ingegneri. Successivamente venne istituito il ruolo specializzato, poi trasformato in ruolo assistenti tecnici, i cui ufficiali venivano reclutati dai sottufficiali.

Il ruolo ingegneri comprendeva all'inizio gli ingegneri aeronautici, edili, radioelettricisti e di armamento. Vennero in seguito aggiunte una quinta categoria, dei chimici, e una sesta categoria dei geofisici. Questa ultima, poi, fu dotata, con legge 5 luglio 1952, n. 186, di un organico proprio.

Attualmente il Corpo del Genio aeronautico è suddiviso in due ruoli di laureati e

due ruoli di assistenti tecnici. I ruoli dei laureati sono: il ruolo ingegneri, categoria ingegneri, che comprende gli ingegneri aeronautici, edili, radioelettricisti e di armamento e gli ufficiali chimici; il ruolo ingegneri, categoria geofisici. Gli assistenti tecnici sono suddivisi nei due ruoli degli assistenti per le costruzioni aeronautiche ed edilizie e assistenti di meteorologia.

Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo ingegneri, categoria ingegneri, sono tratti, per pubblico concorso per titoli ed esami, dai cittadini italiani laureati in ingegneria, in chimica industriale e abilitati all'esercizio della professione. I vincitori del concorso sono nominati direttamente al grado di tenente.

Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo ingegneri, categoria geofisici, sono tratti per pubblico concorso per titoli ed esami, dai laureati in fisica, fisico-matematica o matematica o dalla Sezione di magistero dell'Istituto superiore navale di Napoli. Anche in questo caso i vincitori del concorso sono nominati direttamente al grado di tenente.

Gli ufficiali in servizio permanente assistenti tecnici sono reclutati col grado di sottotenente mediante concorsi per esami riservati agli ufficiali di complemento assistenti tecnici e ai sottufficiali.

Gli ufficiali del Genio aeronautico esercitano funzioni tecniche inerenti alla progettazione, alla costruzione, all'allestimento e all'armamento dei materiali aeronautici di qualsiasi specie – in essi compresi gli immobili dell'Aeronautica – nonché al collaudo e alla manutenzione del materiale aeronautico e degli stessi immobili. Disimpegnano, inoltre, ogni altro servizio tecnico inerente all'impiego degli aeromobili militari ed esercitano vigilanza tecnica sul materiale aeronautico dell'aviazione civile. Gli ufficiali laureati presiedono al funzionamento tecnico e amministrativo delle Direzioni delle costruzioni aeronautiche e dei dipendenti delle costruzioni aeronautiche e dei dipendenti uffici staccati di sorveglianza, delle Direzioni del demanio aeronautico dei Comandi di Regione aerea, nonché di impianti sperimentali e stabilimenti vari.

Il disegno di legge sottoposto al vostro esame intende ora provvedere a un riordinamento del Corpo del Genio aeronautico ispirato ai seguenti criteri:

ampliamento degli organici;

iscrizione degli ufficiali chimici in apposito ruolo;

reclutamento degli ufficiali ingegneri attraverso l'Accademia;

fusione nel ruolo assistenti tecnici del ruolo specialisti, che attualmente non fa parte del Genio aeronautico.

L'ampliamento degli organici, del resto contenuto in limiti modesti, è in relazione con le accresciute esigenze determinate dal progresso della tecnica che nel campo della aeronautica si svolge con un ritmo che ben può definirsi vertiginoso.

L'iscrizione degli ufficiali chimici in apposito ruolo va riguardata in funzione della sempre maggiore specializzazione che viene richiesta nei singoli campi della tecnica.

La modifica del sistema di reclutamento degli ufficiali ingegneri è uno degli aspetti fondamentali del provvedimento.

Negli ultimi anni i concorsi per ufficiali laureati del Genio aeronautico sono andati quasi deserti e tutto lascia credere che la situazione non sia destinata a migliorare in quanto, a causa della scarsità dei tecnici, i giovani ingegneri sono generalmente contesi dalle industrie, che offrono allettanti prospettive economiche.

In considerazione di ciò il disegno di legge mira a consentire all'Amministrazione di potersi essa formare i tecnici di cui ha bisogno. All'uopo si prevede l'ammissione all'Accademia aeronautica di giovani in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, che verranno avviati a spese dell'Amministrazione al conseguimento della laurea in ingegneria. Il biennio propedeutico sarà svolto presso la stessa Accademia.

Giova ricordare in proposito che ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, presso la Accademia aeronautica, così come presso la Accademia navale di Livorno e l'antica Accademia di artiglieria e genio di Torino, già veniva svolto il biennio propedeutico di ingegneria.

La materia è attualmente disciplinata dal decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 568, che sostanzialmente ha confermato le disposizioni del predetto articolo 25.

Presso l'Accademia i giovani, oltre a frequentare il biennio di ingegneria riceveranno l'istruzione militare generale necessaria per la carriera di ufficiale.

Nominati aspiranti alla fine del biennio, gli allievi saranno inviati con tale grado a frequentare il triennio di applicazione presso la facoltà di ingegneria di un'Università o presso un Politecnico e, dopo essere stati

promossi sottotenenti alla fine del primo anno di applicazione, conseguiranno all'atto della laurea la nomina a tenente.

Il Ministero si ripromette buoni risultati da un siffatto sistema e sembra lecito presumere che in effetti tale previsione potrà risultare fondata in quanto molti giovani dovrebbero sentirsi incoraggiati dalla prospettiva di conseguire una decorosa sistemazione praticamente all'atto stesso del conseguimento della licenza liceale.

La fusione del ruolo degli assistenti tecnici e del ruolo specialisti si giustifica con la circostanza che l'aumentato tecnicismo ha reso le mansioni degli specialisti analoghe a quelle degli assistenti tecnici, di modo che non hanno più ragione di essere ruoli separati. La fusione consentirà anche agli specialisti, che hanno attualmente carriera limitata al grado di capitano, di poter conseguire i gradi di maggiore e di tenente colonnello che sono previsti nel nuovo ruolo.

Passando ora ad esaminare le singole norme del disegno di legge, si rileva che i primi due articoli stabiliscono, rispettivamente, il nuovo ordinamento e il nuovo organico del Corpo. A quest'ultimo riguardo è da porre in evidenza che per gli ingegneri vi è un aumento tabellare di 78 posti, ai quali sono da aggiungere in pratica i posti che saranno lasciati liberi dai chimici, che saranno transitati nel ruolo *ad hoc* che viene per essi istituito con una dotazione organica di 60 posti. Per il ruolo fisici è previsto un aumento di 32 posti. Per il ruolo assistenti tecnici un aumento di 490 posti.

L'articolo 3 stabilisce nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali chimici e fisici, aumentando quelli in vigore di due anni per tutti i gradi ad eccezione di quello di maggiore che viene aumentato di quattro anni. Per i due ruoli in parola si adottano in sostanza limiti di età uguali a quelli degli ufficiali medici e di commissariato.

Per il ruolo ingegneri nulla viene innovato ai vigenti limiti di età. È peraltro da notare che detti limiti partono già da 65 anni, che non sembrano superabili, per il generale ispettore e sono, quindi, man mano differenziati per i gradi inferiori.

Gli articoli dal 4 al 10 attuano per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente ingegneri il nuovo criterio di cui si è detto.

Gli articoli 11, 12 e 13 riproducono sostanzialmente le norme in vigore per il reclutamento degli ufficiali chimici, fisici e assistenti tecnici.

Gli articoli 14 e 15 coordinano praticamente le norme sul reclutamento degli ufficiali di complemento con le disposizioni sul nuovo ordinamento dei ruoli in parola.

L'articolo 16 dispone la sostituzione delle tabelle annesse alla legge di avanzamento e relative agli ufficiali del Corpo del genio aeronautico con altre annesse al disegno di legge.

Seguono le disposizioni transitorie e finali.

* * *

Prima di illustrare dette disposizioni va precisato che il disegno di legge ha formato lungo e talvolta acceso dibattito sia in commissione che in seno ad una sottocommissione appositamente istituita.

Era stato infatti prospettato il dubbio che le disposizioni del disegno di legge, invece, di risolvere il problema del potenziamento del Corpo del Genio aeronautico potessero conseguire l'effetto opposto, in quanto il nuovo ordinamento appariva capace di danneggiare talune categorie e presentava comunque aspetti di carriera non favorevoli.

La minoranza della commissione, nonostante l'accurato esame che è stato fatto del provvedimento, non ha ritenuto che i cennati dubbi potessero rimanere fugati e ha quindi chiesto la discussione in Assemblea del disegno di legge.

Ad avviso del Relatore viceversa il disegno di legge, salvo alcuni ritocchi per risolvere particolari situazioni che si sono maturate nel corso del suo *iter*, si presenta come strumento pienamente idoneo allo scopo che si vuol perseguire.

Al riguardo va precisato che un esame accuratissimo del ruolo ha rivelato che, tenuto anche conto delle numerosissime vacanze esistenti nei gradi iniziali, l'ampliamento degli organici determinerà una forte spinta verso l'alto dando luogo ad acceleramenti di carriera assai favorevoli e tali da non poter di massima essere ulteriormente aumentati senza determinare inammissibili sperequazioni nei confronti di ufficiali di altri ruoli e senza disattendere il principio, posto nello stesso interesse del servizio, di una permanenza minima in ciascun grado prima di conseguire quello superiore.

Si dovrebbero unicamente ritoccare il numero delle promozioni fisse annue dei capitani ingegneri e dei capitani geofisici, portandolo rispettivamente da 9 o 10 a 11

e da 8 in tre anni a 3 all'anno. Altro lieve ritocco sarebbe da fare all'articolo 24 in cui il periodo di permanenza minima nel grado transitoriamente stabilito in cinque anni per i maggiori ed i tenenti assistenti tecnici sarebbe da ridurre a tre anni.

Con tali ritocchi il disegno di legge si presenta senz'altro del tutto favorevole nei riguardi della carriera per gli ufficiali oggi presenti in ruolo.

Circa le singole norme transitorie il primo gruppo di esse, e precisamente gli articoli 17 a 19, dettano disposizioni che non sembrano dar luogo a rilievi, per i trasferimenti di ruolo conseguenti al nuovo ordinamento del Corpo.

Gli articoli 20, 21 e 22 dettano disposizioni in materia di reclutamento dirette a consentire un graduale passaggio al nuovo sistema, in modo da abbreviare il numero di anni necessario per poter disporre di nuovi ufficiali.

Seguono un gruppo di articoli, dal 23 al 30, che regolano la questione dell'avanzamento.

Trattasi di un complesso di norme che, ove la Camera approvasse i ritocchi proposti per il numero delle promozioni fisse annual dei capitani ingegneri e fisici e all'articolo 24, possono essere considerati tali da salvaguardare ogni legittima aspirazione degli interessati.

Va sottolineato in particolare, come misura idonea a sbloccare i gradi in cui nel passato si sono verificati ristagni di carriera, il raddoppio delle promozioni fisse per l'anno 1961 dei tenenti colonnelli ingegneri e fisici e dei capitani fisici.

Per i tenenti colonnelli chimici, in virtù del meccanismo della legge di avanzamento, anche senza espressa menzione di raddoppio nei primi due anni di applicazione della legge saranno effettuate due promozioni invece di una, come sarebbe normalmente previsto dalla tabella.

Nel raccomandare il provvedimento alla vostra approvazione faccio infine presente la necessità di aggiornare, in relazione alla chiusura della gestione 1960-61, l'articolo relativo alla copertura dell'onere. Basterà al riguardo sopprimere il primo comma dell'articolo.

BUFFONE, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico sono iscritti nei seguenti ruoli:

ruolo ingegneri;
ruolo chimici;
ruolo fisici;
ruolo assistenti tecnici.

Ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze del servizio, gli ufficiali appartenenti ai singoli ruoli possono essere ripartiti in specialità stabilite con determinazione ministeriale.

Con determinazione ministeriale si provvede, altresì, a indicare i titoli di studio e gli altri requisiti specifici per l'appartenenza alle diverse specialità e a fissare le modalità per l'assegnazione ed il passaggio dall'una all'altra di esse.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico hanno obbligo continuativo di volo.

ART. 2.

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico sono fissati come segue:

Ruolo ingegneri:

generale ispettore	1
tenente generale	2
maggior generale	4
colonnello	37
tenente colonnello	70
maggiore	80
capitano	120
tenente e sottotenente	86
Totale	400

Ruolo chimici:

maggior generale	1
colonnello	4
tenente colonnello	12
maggiore	13
capitano	18
tenente	12
Totale	60

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

Ruolo fisici:	
maggior generale	1
colonnello	8
tenente colonnello	17
maggiore	22
capitano	36
tenente.	26
Totale . . .	110
Ruolo assistenti tecnici:	
tenente colonnello	49
maggiore	64
capitano	420
tenente e sottotenente . .	257
Totale . . .	790

ART. 3.

Per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo chimici e del ruolo fisici si applicano i seguenti limiti di età:

maggior generale . . .	Anni 63
colonnello	» 60
tenente colonnello. . .	» 57
maggiore.	» 56
capitano	» 52
subalterno	» 50

ART. 4.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri sono reclutati:

a) mediante corsi regolari dell'Accademia aeronautica, ai quali possono essere ammessi i giovani che siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica e degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota di aeroplano;

b) mediante concorso per titoli ed esami, tra i cittadini italiani che siano in possesso di laurea in ingegneria o in architettura e che non abbiano superato alla data del bando l'età di trenta anni. Il bando di concorso stabilisce la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso e indica le lauree richieste per le varie specialità.

ART. 5.

Quando vi sia disponibilità di posti, il Ministro della difesa può disporre straordinarie ammissioni, mediante concorso per titoli al secondo anno del corso regolare di studenti

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

universitari che abbiano sostenuto con esito favorevole tutti gli esami del primo anno del biennio propedeutico di ingegneria, che non abbiano superato l'età di 23 anni alla data del 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota d'aeroplano.

Qualora gli esami superati dagli studenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso non comprendano tutti gli insegnamenti previsti per il primo anno del corso regolare dal piano di studi dell'Accademia, la ammissione all'Accademia rimane subordinata al superamento presso la stessa di un esame negli insegnamenti mancanti. In caso di insuccesso, subentrano altri studenti nell'ordine della graduatoria del concorso.

ART. 6.

Salvo il disposto dei successivi articoli 7 e 8, ai giovani reclutati ai sensi della lettera *a*) dell'articolo 4 e dell'articolo 5 si applicano le norme del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle attinenti al conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano e di pilota militare. Si applicano, altresì, le disposizioni del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 568, recante norme per la validità degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria.

ART. 7.

All'atto dell'ammissione in Accademia, i giovani reclutati ai sensi della lettera *a*) dell'articolo 4 e dell'articolo 5 debbono assumere l'obbligo continuativo di volo e l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo articolo 9, salvi i casi di dimissione previsti dall'ordinamento dell'Accademia e quello di cui al successivo articolo 8.

Gli allievi che, al termine del secondo anno di corso di Accademia, abbiano superato gli esami in tutte le materie del biennio propedeutico di ingegneria e in quelle riguardanti la preparazione militare, sono inviati alla acoltà di ingegneria di un'università o ad un politecnico per frequentarvi il triennio di studi di applicazione e conseguire la laurea in ingegneria.

La sede universitaria, la sezione ed eventuale sottosezione del triennio di studi di

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

applicazione sono determinate dal Ministro della difesa.

Gli allievi suddetti conseguono la qualifica di aspirante ufficiale nel Corpo del genio aeronautico, con la stessa decorrenza degli allievi del corrispondente corso regolare destinato al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale.

ART. 8.

Gli aspiranti ufficiali che, al termine del primo anno degli studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato, negli insegnamenti previsti per detto anno dagli statuti dell'università o del politecnico frequentato, il numero di esami fissato dal Ministero e che abbiano inoltre superato gli esami nelle materie militari stabilite nel piano di studi dell'Accademia aeronautica, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, con anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale.

Durante il suddetto primo anno di studi, gli aspiranti ufficiali sono sottoposti alle norme interne della facoltà o del politecnico che frequentano, ma continuano ad appartenere all'Accademia.

Coloro che non superino gli esami di cui al primo comma sono dimessi dall'Accademia e nominati sottotenenti di complemento nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, con l'obbligo di compiere il servizio di prima nomina.

ART. 9.

I sottotenenti in servizio permanente effettivo che, al termine del terzo anno di studi applicativi, compresa la sessione autunnale di esami, abbiano conseguito la laurea in ingegneria e superato un esame di cultura militare, secondo il programma stabilito dal Ministero, sono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con l'obbligo di permanere in servizio per un periodo di sei anni. L'anzianità assoluta decorre dalla data del decreto di promozione; quella relativa è determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare.

I sottotenenti che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel comma precedente sono ammessi a completarli nell'anno successivo, compresa la sessione autunnale di esami, purché nel sud-

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

detto termine abbiano superato tutti gli esami negli insegnamenti previsti, dagli statuti dell'università o del politecnico frequentato, per il primo anno di studi applicativi nonché gli esami in almeno dieci degli insegnamenti complessivamente previsti per il secondo e terzo anno dagli anzidetti statuti.

I sottotenenti di cui al comma precedente sono aggregati al corso successivo a quello cui appartengono.

I sottotenenti che non siano stati ammessi a completare gli studi applicativi in quattro anni e quelli che al termine del quarto anno, compresa la sessione autunnale di esami, non abbiano conseguito la laurea in ingegneria, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, con l'obbligo di permanere in servizio per un ulteriore periodo di anni sei. Essi non possono conseguire avanzamento nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore alla data del trasferimento

ART. 10.

Gli allievi ufficiali dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale, che, durante il secondo o il terzo anno accademico, siano riconosciuti non più in possesso dei requisiti fisici o della attitudine necessaria per conseguire il brevetto di pilota militare, se siano forniti del diploma di maturità classica o scientifica, possono far domanda di essere trasferiti al corrispondente anno dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

Nella domanda gli interessati debbono dichiarare di voler assumere l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nell'articolo 9.

In caso di accoglimento della domanda, si applicano agli interessati le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9.

ART. 11.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo chimici e del ruolo fisici del Corpo del genio aeronautico sono reclutati, mediante concorso per titoli ed esami, tra i cittadini italiani che siano in possesso delle lauree indicate nel comma successivo e che non abbiamo superato alla data del bando l'età di trenta anni.

Ai fini della partecipazione al concorso per il ruolo chimici, è richiesta la laurea in chimica o in chimica industriale; per il ruolo fisici, è richiesta la laurea in fisica o in scien-

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

Identico.

ze matematiche o in matematica e fisica o la laurea in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli.

Il bando di concorso stabilisce la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso.

ART. 12.

Il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, è effettuato mediante concorso per titoli ed esami, tra:

a) gli ufficiali subalterni di complemento dello stesso ruolo, che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, che contino almeno due anni di anzianità di grado, nonché tra i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare che siano in possesso di diploma di maturità classica, scientifica, artistica o di diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri.

Per poter partecipare ai concorsi, gli ufficiali subalterni e i sottufficiali non debbono aver superato, rispettivamente l'età, di ventisette anni e trentasei anni alla data del bando.

Il bando stabilisce la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso e indica i titoli di studio e gli altri requisiti richiesti per le varie specialità. Per i marescialli in servizio permanente sprovvisti di titolo di studio, il bando indica le specialità per le quali possono concorrere, tenuto conto del ruolo, categoria e specialità di provenienza.

ART. 13.

I vincitori dei concorsi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 4 e all'articolo 11 sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo, quelli dei concorsi di cui all'articolo 12 sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo, previa rinuncia alla carica di pilota da parte dei provenienti dai sottufficiali del ruolo naviganti.

L'anzianità assoluta decorre dalla data del decreto di nomina.

L'anzianità relativa è determinata dal posto di graduatoria conseguito nel concorso. Tuttavia, quando il Ministero ritenga opportuno istituire, subito dopo la nomina, un corso di istruzione militare e professionale,

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

Identico.

l'anzianità relativa è definitivamente determinata sulla base di una media risultante per tre quarti del voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per un quarto dal voto riportato alla fine del predetto corso.

ART. 14.

I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico dall'articolo 3 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli indicati nella lettera *b*) dell'articolo 4, per il ruolo ingegneri, nel secondo comma dell'articolo 11, per il ruolo chimici e il ruolo fisici, nella lettera *b*) dell'articolo 12, per il ruolo assistenti tecnici.

Il bando di concorso per l'ammissione ai predetti corsi stabilisce, per ciascun ruolo, la ripartizione, tra le varie specialità dei posti messi a concorso e indica i titoli di studio richiesti per le varie specialità.

ART. 15.

I titoli di precedenza assoluta per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico stabiliti dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 27 giugno 1942, numero 924, sono così modificati per il ruolo fisici e per il ruolo assistenti tecnici:

a) per il ruolo fisici, aver frequentato con esito favorevole i corsi di meteorologia riconosciuti dal Ministero della difesa;

b) per il ruolo assistenti tecnici, limitatamente alle specialità indicate nel bando, essere in possesso del diploma di perito in costruzioni aeronautiche; aver frequentato con esito favorevole corsi di meteorologia o altri corsi di specializzazione aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa.

ART. 16.

La tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dalla legge 28 febbraio 1958, n. 295, e le tabelle nn. 7 e 10 annesse alla suddetta legge n. 1137 sono rispettivamente sostituite, nelle parti relative al ruolo ingegneri e ai ruoli assistenti tecnici, dalle tabelle nn. 1, 2 e 3 annesse alla presente legge.

ART. 14.

Identico.

ART. 15.

Identico.

ART. 16.

Identico.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 17.

Gli ufficiali in servizio permanente appartenenti alla categoria chimici e alla categoria geofisici del ruolo ingegneri esistente alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti, rispettivamente, nel ruolo chimici e nel ruolo fisici di cui all'articolo 1. Per i tenenti colonnelli appartenenti alla categoria chimici il trasferimento si effettua anche in eccedenza all'organico del grado, lasciando scoperti altrettanti posti nel grado corrispondente del ruolo ingegneri.

Gli ufficiali in servizio permanente appartenenti al ruolo assistenti tecnici, categoria costruzioni aeronautiche ed edilizie e categoria assistenti di meteorologia, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nel ruolo unico degli assistenti tecnici di cui all'articolo 1.

Gli ufficiali delle categorie in congedo della categoria chimici e della categoria geofisici del ruolo ingegneri e quelli del ruolo assistenti tecnici, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rispettivamente trasferiti nella corrispondente categoria in congedo del ruolo chimici, del ruolo fisici e del ruolo unico degli assistenti tecnici di cui all'articolo 1.

I trasferimenti si effettuano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e col grado posseduto a tale data.

ART. 18.

Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, che ne facciano domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1. Per detti ufficiali il limite di età per la cessazione dal servizio permanente è fissato in anni 58, qualunque sia il grado posseduto alla data del trasferimento o successivamente conseguito. A parità di anzianità assoluta, gli ufficiali provenienti dal ruolo specialisti sono collocati dopo i pari grado già appartenenti al ruolo assistenti tecnici.

Gli ufficiali delle categorie in congedo del ruolo specialisti sono trasferiti nella corrispondente categoria in congedo del ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1.

I trasferimenti si effettuano col grado posseduto alla data del decreto che li dispone.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

Identico.

Gli ufficiali trasferiti non possono conseguire la prima promozione nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore all'inizio di validità del quadro per il quale sono valutati in detto nuovo ruolo.

ART. 19.

Il ruolo degli ufficiali specialisti in servizio permanente dell'Arma aeronautica è conservato ad esaurimento. Esso sarà inizialmente costituito da tanti posti quanti saranno quelli rimasti occupati nei vari gradi dopo i trasferimenti di cui all'articolo 18. I posti che si renderanno successivamente vacanti saranno portati in diminuzione dell'organico come innanzi risultante, a partire dai gradi iniziali.

In corrispondenza dei posti occupati nel ruolo ad esaurimento saranno lasciati vacanti altrettanti posti dei gradi corrispondenti nel ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1.

L'avanzamento dei tenenti e dei sottotenenti del ruolo ad esaurimento avrà luogo ad anzianità. Detti ufficiali saranno valutati dopo che abbiano compiuto, rispettivamente, cinque anni e diciotto mesi di permanenza nel grado.

Il quadro IV della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, e il quadro III della tabella n. 7 annessa alla predetta legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono soppressi.

ART. 20.

Fino a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa ha facoltà di reclutare tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo ingegneri mediante concorsi straordinari per titoli ed esame speciale consistente in un colloquio diretto ad accertare la capacità professionale del candidato in relazione ai compiti tecnici che sarebbe chiamato a disimpegnare quale tenente del ruolo ingegneri.

In ciascuno dei tre anni potrà essere messo a concorso un numero di posti non superiore a ⅓ di quelli che si renderanno disponibili nei gradi di ufficiale inferiore con l'entrata in vigore della presente legge.

Potranno partecipare ai concorsi i cittadini italiani che siano in possesso di laurea in ingegneria e di abilitazione all'esercizio della professione e che non abbiano superato alla data del bando l'età di trenta anni.

ART. 19.

Identico.

ART. 20

Identico.

Il bando di concorso stabilirà la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso e indicherà le lauree in ingegneria richieste per le varie specialità.

ART. 21.

Nel limite dei posti di cui all'articolo precedente e nel periodo di tempo ivi indicato, il Ministro della difesa ha altresì facoltà di bandire concorsi straordinari per titoli fra gli studenti universitari che abbiano superato tutti gli esami del biennio propedeutico di ingegneria.

Per essere ammessi ai concorsi, i candidati debbono non aver superato l'età di ventiquattro anni alla data del 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso ed essere in possesso degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, numero 472, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota d'aeroplano.

I vincitori del concorso sono nominati, dopo un breve corso militare presso l'Accademia aeronautica, aspiranti ufficiali nel ruolo ingegneri. Si applicano ad essi le disposizioni dell'articolo 7, primo comma, e degli articoli 8 e 9.

ART. 21.

Identico.

ART. 22.

Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano il grado di ufficiale subalterno di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e che partecipino ai concorsi banditi entro tre anni dalla predetta data per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo assistenti tecnici, continua ad applicarsi il limite massimo di età di trentasei anni richiesto dalle disposizioni precedentemente in vigore per l'ammissione ai concorsi suddetti.

ART. 22.

Identico.

ART. 23.

Nell'anno 1961 è raddoppiato il numero delle promozioni fisse previste dall'annessa tabella n. 1 per i tenenti colonnelli del ruolo ingegneri e per i tenenti colonnelli e i capitani del ruolo fisici.

Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo assistenti tecnici non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dagli organici di cui all'articolo 2, le promozioni al grado di maggiore dello stesso ruolo si effettuano, nel limite fissato dall'annessa tabella n. 1,

ART. 23.

Identico.

nel numero annualmente stabilito dal Ministro. Le aliquote di valutazione comprendono, oltre gli ufficiali giudicati idonei e non iscritti in quadro, un numero di capitani pari a quello delle promozioni da effettuare, aumentato del 50 per cento, arrotondando all'unità l'eventuale frazione.

ART. 24.

Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri, del ruolo chimici, del ruolo fisici e del ruolo assistenti tecnici non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dagli organici di cui all'articolo 2, i maggiori e i tenenti in servizio permanente effettivo dei primi tre ruoli non possono essere promossi prima di aver compiuto, rispettivamente, tre e quattro anni di permanenza nel grado; i maggiori e i tenenti del quarto ruolo non possono essere promossi prima di aver compiuto cinque anni di permanenza nel grado.

ART. 25.

Salvo il disposto del primo comma del successivo articolo 26, gli ufficiali appartenenti ai ruoli del Corpo del genio aeronautico esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano iscritti nei quadri di avanzamento esistenti a tale data, sono promossi nel ruolo ingegneri, se appartenenti alle categorie ingegneri aeronautici edili, radioelettricisti e d'armamento; nel ruolo chimici, se appartenenti alla categoria chimici; nel ruolo fisici, se appartenenti alla categoria geofisici.

Gli ufficiali appartenenti al ruolo assistenti tecnici, categoria costruzioni aeronautiche ed edilizie, e quelli appartenenti al ruolo assistenti tecnici, categoria assistenti di meteorologia, sono promossi nel ruolo unico degli assistenti tecnici. Nel nuovo grado, se l'avanzamento ha avuto luogo a scelta, l'ordine di precedenza è determinato dal punteggio riportato nelle graduatorie di merito e, a parità di punteggio, dall'età. Se l'avanzamento ha avuto luogo ad anzianità, l'ordine di precedenza è determinato dall'anzianità posseduta nel grado inferiore; a parità di questa, si raffrontano le anzianità di ufficiale in servizio permanente effettivo; qualora si riscontri parità anche in tali anzianità, l'ordine di precedenza è determinato dall'età.

ART. 24.

Identico.

ART. 25.

Identico.

ART. 26.

I maggiori chimici che risultavano iscritti nel quadro di avanzamento per l'anno 1961 esistente alla data di entrata in vigore della presente legge e che avrebbero conseguito la promozione nel ruolo cui appartenevano alla predetta data sono promossi nel ruolo chimici nell'anno 1961 anche se non esista vacanza nel grado superiore e l'eventuale eccedenza organica nel grado di tenente colonnello è riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quella indicate nelle lettere *a*) e *d*) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, numero 1137. Fino al riassorbimento della eccedenza organica sono lasciati scoperti altrettanti posti nel grado corrispondente del ruolo ingegneri. Le altre promozioni ad anzianità previste dall'articolo precedente si effettuano nel limite dei posti disponibili e fermi restando i periodi di permanenza prescritti dall'articolo 24.

Nei casi in cui occorra completare il numero di promozioni a scelta da effettuare nell'anno 1961, si procede alla formazione di appositi quadri di avanzamento. Le aliquote di valutazione sono determinate sotto la data del giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Per i tenenti colonnelli e i capitani del ruolo ingegneri e del ruolo chimici e per i tenenti colonnelli del ruolo fisici, le aliquote sono formate come indicato nella colonna 6 dell'annessa tabella n. 1 e nel successivo articolo 27, considerando come non valutati gli ufficiali valutati la prima volta nel ruolo di provenienza per l'anno 1961.

Per i colonnelli e i capitani del ruolo fisici, le suddette aliquote comprendono, rispettivamente, due ufficiali e tutti gli ufficiali con anzianità di grado fino al 31 dicembre 1954.

Per i capitani del ruolo assistenti tecnici, le aliquote sono formate come indicato nel secondo comma dell'articolo 23.

ART. 26.

Identico.

ART. 27.

Salvo quanto disposto nel terzo comma dell'articolo precedente, per il ruolo ingegneri, il ruolo chimici e il ruolo fisici, fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo di detti ruoli non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dagli organici di cui all'articolo 2, le aliquote di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta sono calcolate, in deroga a quanto sta-

ART. 27.

Identico.

bilito dall'annessa tabella n. 1, sul numero dei posti di organico previsto per i vari gradi diminuito degli ufficiali già valutati.

ART. 28.

Per il grado di maggiore generale del ruolo chimici, è computato, ai fini della determinazione del ciclo delle promozioni, il periodo trascorso dall'ufficiale nel grado stesso anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 28.

Identico.

ART. 29.

Fino al 31 ottobre 1964, non sono richiesti i periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti ai fini della valutazione per l'avanzamento dal quadro IV della tabella n. 1 annessa alla presente legge.

ART. 29.

Identico.

ART. 30.

Le vacanze che si formeranno nel ruolo dei sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica per effetto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo assistenti tecnici dei sottufficiali vincitori dei concorsi di cui all'articolo 12 saranno portate in diminuzione nella consistenza organica del grado di sergente maggiore nel limite massimo di duecento unità.

ART. 30.

Identico.

ART. 31.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente legge in materia di reclutamento continuano ad applicarsi le norme del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, e della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, e successive modificazioni.

ART. 31.

Identico.

ART. 32.

Alla copertura dell'onere di lire 34 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1960-61, sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 158 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

All'onere di lire 100.000.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1961-62, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo n. 158 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 32.

Identico.

TABELLA N. 1

(Del Ministero e della Commissione).

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione (*a*)
		Quadro I. – RUOLO INGEGNERI			
Generale ispettore.	—	—	1	—	—
Tenente generale.	scelta	—	2	1 ogni 3 anni (*b*)	1 ogni anno
Maggior generale.	scelta	—	4	3 in 4 anni (*c*)	1/2 dei maggiori generali non ancora valutati
Colonnello . .	scelta	—	37	3 in 2 anni (*d*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello.	scelta	1 anno quale capo di ufficio in una direzione territoriale, o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore.	70	5 o 6 (*e*)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore . . .	anzianità	—	80	—	—
Capitano . . .	scelta	3 anni quale capo servizio presso un reparto tecnico periferico, o ufficio di sorveglianza tecnico, o laboratorio, o incarico equipollente. Superare gli esami.	120	9 o 10 (*f*)	1/14 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente . . .	anzianità	3 anni presso un reparto tecnico periferico o ufficio di sorveglianza tecnica o laboratorio, o incarico equipollente, computandosi in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione.	86	—	—
Sottotenente .	anzianità	Aver conseguito la laurea in ingegneria.			
		Quadro II. – RUOLO CHIMICI.			
Maggior generale.	—	—	1	—	—
Colonnello . .	scelta	—	4	1 ogni 4 anni (*b*)	1 all'anno
Tenente colonnello.	scelta	1 anno quale capo servizio di un laboratorio, o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore.	12	4 in 5 anni (*g*)	2 all'anno
Maggiore . . .	anzianità	—	13	—	—

a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

b) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

c) Ciclo di 4 anni: una promozione in ciascuno dei primi tre anni; nessuna il quarto anno (salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137).

d) Ciclo di due anni: due promozioni il primo anno; una il secondo anno.

e) Ciclo di due anni: cinque promozioni il primo anno; sei promozioni il secondo anno.

f) Ciclo di due anni: nove promozioni il primo anno; dieci promozioni il secondo anno.

g) Ciclo di cinque anni: nessuna promozione il primo anno (salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137); una promozione in ciascuno dei quattro anni successivi.

Segue TABELLA N. 1.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione (*a*)
Capitano . . .	scelta	3 anni quale capo servizio di un laboratorio, o incarico equipollente. Superare gli esami.	18	9 in 5 anni (*h*)	1/13 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo
Tenente . . .	anzianità	3 anni presso un laboratorio o incarico equipollente computandosi in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione.	12	—	—
		Quadro III. – RUOLO FISICI.			
Maggior generale.	—	—	1	—	—
Colonnello . .	scelta	—	8	1 ogni 4 anni (*b*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello.	scelta	1 anno quale capo di un centro meteorologico, o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore.	17	3 in 2 anni (*i*)	1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore . . .	anzianità	—	22	—	—
Capitano . . .	scelta	3 anni quale capo servizio di un ufficio meteorologico o incarico equipollente anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di tenente. Superare gli esami.	36	8 in 3 anni (*l*)	1/13 dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo
Tenente . . .	anzianità	3 anni presso un ufficio meteorologico o incarico equipollente, computandosi in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione.	26	—	—
		Quadro IV. – RUOLO ASSISTENTI TECNICI			
Tenente colonnello.	—	—	49	—	—
Maggiore . . .	anzianità	—	64	—	—
Capitano . . .	scelta	3 anni quale capo di un reparto o servizio tecnico periferico o incarico equipollente. Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado. Superare gli esami.	420	16	1/23 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente . . .	anzianità	3 anni presso un reparto o servizio tecnico periferico	257	—	—
Sottotenente .	anzianità	—			

h) Ciclo di cinque anni: una promozione il primo anno; due promozioni in ciascuno dei quattro anni successivi.
i) Ciclo di due anni: una promozione il primo anno; due promozioni il secondo anno.
l) Ciclo di tre anni: due promozioni il primo anno; tre promozioni in ciascuno dei due anni successivi.

TABELLA N. 2.

(Del Ministero e della Commissione).

GRADO	CORSI DI ISTRUZIONE, ESPERIMENTI, TITOLI RICHIESTI AI FINI DELL'AVANZAMENTO	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2
1	2	3
	IV. — RUOLO INGEGNERI.	
Maggiore	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione territoriale o un centro sperimentale o stabilimento o reparto di impiego o di volo.	1 anno di servizio
Capitano	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione territoriale o un centro sperimentale o stabilimento o reparto di impiego o di volo.	1 anno di servizio
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio di sorveglianza tecnica o una direzione lavori o reparto d'impiego o di volo.	1 anno di servizio
Sottotenente . .	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio
	V. — RUOLO CHIMICI.	
Maggiore	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un laboratorio.	1 anno di servizio
Capitano	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un laboratorio.	1 anno di servizio
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un laboratorio.	1 anno di servizio
Sottotenente . .	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio
	V-bis. — RUOLO FISICI.	
Maggiore	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un centro meteorologico territoriale.	1 anno di servizio
Capitano	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio meteorologico aeroportuale.	1 anno di servizio
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio meteorologico aeroportuale.	1 anno di servizio
Sottotenente . .	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio
	VI. — RUOLO ASSISTENTI TECNICI.	
Maggiore	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio
Capitano	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione territoriale o un centro meteorologico o reparto d'impiego o di volo.	1 anno di servizio
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio di sorveglianza tecnica o una direzione lavori o un servizio meteorologico di aeroporto o reparto d'impiego o di volo.	1 anno di servizio
Sottotenente . .	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio

TABELLA N. 3.

(Del Ministero e della Commissione).

RUOLO	ALIQUOTE DI ORGANICO PER I GRADI DI (*a*)						
	Tenente generale	Maggiore generale	Colonnello	Tenente colonnello	Maggiore	Capitano	Subalterni
1	2	3	4	5	6	7	8
Ruolo ingegneri	1/2	1/3	1/9	1/9	1/8	1/11	1/7
Ruolo chimici.	—	—	1/9	1/10	1/8	1/18	1/7
Ruolo fisici	—	—	1/9	1/10	1/8	1/18	1/7
Ruolo assistenti tecnici	—	—	—	—	1/9	1/13	1/11

(*a*) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.